



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

Via Niobe, 52 - 00118 - ROMA C.F. 97028710586
Tel/fax 06 79810110 - Tel. 06 79896266 - e-mail: RMIC833007@ISTRUZIONE.IT
PEC: RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icgiannirodari.edu.it

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA

Premessa

La didattica a distanza è una di quelle opportunità che possono essere colte in periodi cruciali come quello che stiamo vivendo a causa delle misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus.

Il mondo della scuola che fino a questo momento aveva concentrato la propria attenzione su strumenti tecnologici da utilizzare in classe come LIM e tablet si rende conto che quei dispositivi possono essere insufficienti e che costituiscono solo un primissimo passo verso l'utilizzo pieno delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per la didattica.

Nel ribadire l'impegno dell'Istituto nella prevenzione e contrasto del cyberbullismo (legge n. 71/2017) e di tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, si fa presente che con l'uso delle tecnologie e a seguito della obbligatorietà della didattica a distanza (D.vo n. 22 del 8 aprile 2020), è necessario disporre di regole a livello di istituto.

Il Consiglio d'Istituto, alla luce della situazione emergenziale generatasi dalle ragioni di salute pubblica, delibera di approvare fino al permanere della attuale situazione di emergenza e per tutte le esigenze future che dovessero rendere opportuno il ricorso alla didattica a distanza, che il presente regolamento debba essere esteso alla stessa e **a tutte le attività asincrone e sincrone** ad essa connesse, al fine di definire le modalità di realizzazione e di utilizzo della DAD, nonché di disciplinare e regolamentare le condotte degli alunni durante l'attività didattica.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Premesso che rientrano nel cyberbullismo

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment (molestie): spedizioni ripetute di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno
Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.

Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Premesso che per la didattica a distanza l'Istituto ha in uso la piattaforma Google G-Suite for Education

Premesso che G-Suite for Education comprende diversi strumenti messi a disposizione da Google tra cui:

- **Hangouts Meet**: per comunicare via chat e videoconferenza, tra due o più persone. Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. Fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive.
- **Classroom**: per creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un'unica piattaforma.
- **Drive**: per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. L'autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l'accesso in qualunque momento.
- **Moduli**: per creare e somministrare test, quiz e sondaggi o creare rapidamente un elenco di presenze o turni.

Visto l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n. 297 (Disposizioni legislative in materia di istruzione)

Visti gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)

Visti gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 e DPR 21/11/07, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Visti l'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Titolo I. Adozione di misure e sanzioni più severe per i comportamenti inappropriati durante la didattica a distanza

Art. 1. Si richiamano i genitori alle proprie responsabilità circa gli aspetti penali e civili connessi alla «culpa in vigilando», al corretto uso delle piattaforme digitali, manipolazione di immagini catturate in video lezione e della loro diffusione.

Art. 2. Si chiede ai genitori di vigilare e intervenire tempestivamente sui comportamenti che, anche on line, devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Titolo II. Regole di comportamento in attività di didattica a distanza

Art. 3. In particolare, tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di MEET, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, etc. I docenti solleciteranno gli alunni a impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, o comportamenti poco onesti e non irreprensibili.

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe e soggiace alle medesime sanzioni previste dal presente regolamento, in particolare viene richiesto di:

- a) Rispettare gli orari indicati dal docente: **non si entra e si esce dalla chat o dalla videolezione a piacere e non si va via a piacere dall'aula virtuale (una classe a tutti gli effetti) se non è proprio necessario.**
- b) Collegarsi da ambienti idonei (ad esempio in una stanza in casa in luogo tranquillo-isolato; usare un linguaggio appropriato; tenere un abbigliamento corretto, etc.)
- c) Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici, tipo connessioni, che per altri motivi, tipo salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento e a **farsi giustificare dal genitore attraverso e-mail inviata al coordinatore di classe**. Il docente provvederà a segnare sul Registro di classe, in annotazioni, questa situazione.
- d) È severamente vietato utilizzare chat private e registrare attività o riprendere le persone attraverso video recording o strumenti cattura-immagini, ancorché disponibili tra le funzioni delle piattaforme digitali in uso. La diffusione di dati, dei link delle aule virtuali (in uso alla scuola) e immagini personali, l'utilizzo improprio o addirittura offensivo dei canali di comunicazione connessi alla didattica a distanza è sanzionato in proporzione alla gravità dei comportamenti rilevati fino alla sospensione e alla non ammissione agli scrutini.
- e) E' necessario anticipare di 5/10 minuti la lezione per evitare problemi tecnici.
- f) E' buona norma abbassare la suoneria del telefono, né effettuare telefonate durante le lezioni.

g) Evitare di pranzare e fare colazione durante la lezione.

Art.4. Le seguenti regole di comportamento integrano il patto di corresponsabilità e impegnano alunni, famiglie e scuola per tutta la durata della didattica a distanza. In particolare, l'alunno/a nel rispetto di tutti i partecipanti si impegna a:

- a) ad utilizzare il materiale fornito esclusivamente per il lavoro scolastico;
- b) a non utilizzare linguaggi o forme offensive nei confronti di insegnanti o compagni e non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri utenti;
- c) ad utilizzare i servizi offerti, contatti che verranno forniti, indirizzi e-mail solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
- d) inviare messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa si sta parlando;
- e) non inviare mai lettere o comunicazioni a catena o comunque non attinenti alle attività didattiche;
- f) non danneggiare, molestare o offendere altre persone;
- g) non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- h) non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
- i) non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;
- l) non violare la riservatezza degli altri utenti;
- m) usare gli strumenti informatici in modo accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per compagni ed insegnanti;
- n) restituire il Google moduli, realizzato per creare e somministrare test, in modo onesto e senza superficialità sapendo che si tratta una formale valutazione formativa che sarà rendicontata dal docente sul registro elettronico Axios.

Art. 5. L'alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei inoltrati, creati e gestiti attraverso le piattaforme utilizzate o le diverse modalità di didattica attivate. L'Istituto non sarà responsabile di quanto l'alunno/a potrà inserire sulle piattaforme o nelle chat che saranno attivate. L'Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile sulla rete internet. L'Istituto declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alle piattaforme o altro da parte dello studente e per i danni che ne potrebbero derivare. Resta inteso che l'infrazione di tali regole comporta sanzioni disciplinari.

Art. 6. Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i comportamenti, che violano i doveri riportati nel Patto Educativo di Corresponsabilità (art.3 D.P.R 21/11/2007 n° 235):

Non rispettare gli altri

- a) non rispettare gli altri;

- b) non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica;
- c) assumere comportamenti di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti; forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo

Non osservare le norme e il regolamento della scuola

- d) Irregolarità nella frequenza delle lezioni e nelle altre attività didattiche;
- e) recare disturbo alle attività didattiche e mantenere un comportamento scorretto;
- f) allontanarsi senza autorizzazione dall'area scolastica (aula virtuale);
- g) usare un abbigliamento che non rispetta i canoni della sobrietà e decenza;
- e) la scarsa frequenza, anche a singhiozzo, sarà intesa come abbandono scolastico e segnalata alle autorità competenti.

Titolo III. Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tutte le condotte riconducibili nelle definizioni giuridiche di bullismo e di cyberbullismo sono sanzionate dalla scuola, laddove attuate all'interno della didattica a distanza, con le seguenti modalità:

Art. 7. La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato.

Art. 8. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r. 24 giugno 1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato e integrato dal d.p.r. 21 novembre 2007 n.235.

Art. 9. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando anche percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 10. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Titolo IV. Sanzioni disciplinari - modalità

Art. 11. Verranno disposte sulla base della gravità del comportamento le seguenti sanzioni

- a) richiamo verbale nel corso della videolezione, chat o in altre forme della didattica a distanza (D.vo 22 del 8 aprile 2020);
- b) comunicazione scritta per e-mail da parte del docente di classe ai genitori e per presa visione al dirigente scolastico;
- c) nota disciplinare sul registro di classe Axios;
- d) convocazione del consiglio di classe per la definizione della sanzione: sospensione e non ammissione agli scrutini.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990).

Art. 12. Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento (voto in condotta), in sede di scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza (D.vo 62 del 13 aprile 2017).

Titolo V. Conclusioni

Art. 13. Il presente regolamento sarà immediatamente esecutivo e avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. Alla ripresa delle lezioni in presenza sarà disapplicato, senza necessità di ulteriore delibera.

Art. 14. Il presente regolamento può essere rivisto e ridiscusso in qualsiasi momento a seguito di fatti o eventi che richiedano un aggiornamento.

Il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa, del quale è parte integrante, è adottato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art.10.3,comma a, del D.lg.297/1994 ed ha carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali fa riferimento e il cui rispetto fa della scuola un luogo di crescita morale e culturale, di partecipazione democratica e consapevole.

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto 297/94 , al D.P.R. 249/98 su menzionato e al D.P.R. 235/07.

APPENDICE A

Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39 D.I. n. 129 del 2018 – Emergenza Covid 19

Art. 1 – Finalità. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. Art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito) del D.I. n 129 del 2018.

Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni (PC o tablet) che possono essere

concessi in uso gratuito per la didattica a distanza. L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

Art 3 - Modalità della concessione. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta degli allievi maggiorenni o se minorenni, a richiesta del genitore esercente la patria potestà e su segnalazione dei consigli di classe. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, dagli esercenti la rappresentanza legale. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art. 4 - Doveri del concessionario. In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il perimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene. Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute per la conservazione della cosa, se necessarie e d'urgenza.

Art. 6 - Criteri di assegnazione e preferenza. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti, iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2019/2020 che siano in possesso dei requisiti economici, fino a concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli minori ed un solo genitore.
- richiedenti con più figli iscritti nella medesima scuola e basso reddito.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, relativamente ai dati inerenti agli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le condizioni economiche vanno documentate tramite l'attestazione ISEE dell'INPS, in corso

di validità, in alternativa, la copia della dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, con la quale si attesta la situazione economica del nucleo familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall'INPS.

Tale regolamento è stato deliberato dal consiglio di istituto in data 23.04.2020 con delibera n. 74

Tale regolamento è stato deliberato dal collegio docenti in data 04-05-2020 con delibera n. 31